



REPUBBLICA ITALIANA

73/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità, iscritto al n. **60283** del ruolo generale, su appello proposto da **FORMISANO Carlo Luigi**, nato a Vibo Valentia il 24.8.1957 (c.f. FRMCLL57M24F537W), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Della Monica (*luigi.dellamonica@avvocatinapoli.legalmail.it*), unitamente al quale elegge domicilio digitale presso il suindicato indirizzo pec, **appellante principale**;

contro

- la Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania;

- la Procura Generale della Corte dei conti;

e nei confronti di

- **CAPASSO Vincenzo**, nato ad Acerra (NA) il 7.5.1978 (c.f.: CPSVCN78E07A024E) e **DE SANTIS Antonio**, nato a Casalnuovo di

Napoli (NA) il 14.11.1961 (c.f.: DSNNTN61S14B905C), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Salzano (*giuseppesalzano@avvocatinapoli.legal-mail.it*), unitamente al quale sono elettivamente domiciliati presso il suindicato indirizzo pec, **appellati e appellanti incidentali**;

- **NAPOLITANO Raffaele**, nato a Napoli il 25.5.1974 (c.f.: NPLRFL74E25F839R), **appellato non costituito**;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 641/2022, resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in data 8.8.2022.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 3.4.2025, il relatore, gli avv.ti Della Monica e Salzano e il P.M., nella persona del V.P.G. Fabrizio Cerioni.

Svolgimento del processo

Con l'impugnata decisione la Sezione territoriale condannava, in via solidale, gli epigrafi prevenuti – tutti agenti della Polizia di Stato – al risarcimento del danno all'immagine subito dal Ministero dell'interno in conseguenza della partecipazione di costoro a gravissimi episodi delittuosi (i.e.: detenzione e spaccio di stupefacenti, nonché peculato aggravato), definitivamente accertati in sede penale.

In particolare, i primi giudici, accolta l'eccezione di prescrizione con riferimento al danno da disservizio, riconoscevano, invece, la responsabilità dolosa e solidale dei suddetti sodali, per i fatti loro ascritti, in ragione del vincolo di cui all'art. 651 c.p.p., con riferimento all'altro documento, quantificandolo in € 80.000,00, importo già comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre accessori.

A mezzo del presente gravame, gli appellanti, in via principale o incidentale, essenzialmente si dolgono della decisione – di cui chiedono l'integrale riforma – nella parte in cui ha conferito efficacia interruzione del termine prescrizione agli atti di costituzione in mora notificati – dapprima al De Santis (in data 8.7.2016) e, poi, al Formisano (l'11.12.2020) – dalla Questura di Napoli, ove costoro prestavano *illo tempore* servizio, censurando, altresì, il *quantum* della condanna, asseritamente frutto di un calcolo ritenuto sostanzialmente contraddicente la (pur dai primi giudici affermata) irretroattività dei nuovi criteri quantificatori dettati dalla l. n. 190/2012.

Raffaele Napolitano, già contumace in primo grado, non risulta essersi costituito neanche in questa sede.

Ha presentato conclusioni scritte la Procura Generale, chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato, cui sono seguite memorie illustrative e di replica degli appellanti Capasso e De Santis.

All'udienza di trattazione della causa, le parti, dopo ampia ed esaustiva discussione, hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

Motivi della decisione

In rito, vanno riuniti gli appelli, ex art. 184 c.g.c., e dichiarata la contumacia dell'appellato non costituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.g.c.

Nel merito, i gravami sono meritevoli solo di parziale accoglimento, nei termini che seguono.

Ritiene il Collegio che la contestata decisione, in punto di

prescrizione, sia sostanzialmente corretta, in particolare per le condizionali ragioni sintetizzate alle pagg. 15 e ss., cui può farsi *breviter* integrale rimando, ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c., siccome convincentemente esposte e non idoneamente confutate nelle impugnazioni, in quanto sostanzialmente ripetitive della tesi difensiva disattesa in prime cure

Gli appellanti, invero, anche nelle successive memorie, sostengono in sintesi che le missive trasmesse nel 2011, nel 2016 e nel 2020 dalla Questura di Napoli alla Procura contabile e al Ministero dell'Interno, e notificate solo per conoscenza ai quattro agenti - tutte identiche di contenuto, ad onta di quanto affermato in sentenza - sarebbero delle "mere" denunce di danno erariale, ex art. 52 c.g.c. e non delle costituzioni in mora, come tali inidonee a produrre gli effetti interruttivi di cui al combinato disposto degli artt. 1219 e 2943 c.c.

In tal modo, però, essi sembrano ignorare che, oltre alla nota cui fanno riferimento (prot. n. 34561 del 3.6.2016) - effettivamente non recante i caratteri della messa in mora, in quanto avente la funzione di notificare gli organi competenti dell'illecito erariale commesso dai prevenuti e accertato in via definitiva in sede penale - risulta *per tabulas* che fu quasi contestualmente inviata, altresì, dal medesimo ufficio, un'ulteriore missiva (con prot. n. 34977 del 6.6.2016).

Quest'ultima, invero, diretta ad uno dei condebitori solidali (il De Santis), ex art. 1, comma 1 *quiquies*, l. 20/94 - trattandosi di illecito senz'altro commesso con dolo e da cui è derivato l'arricchimento personale dei prevenuti - ma con effetti estesi anche agli altri, ex art.

1310 c.c., pur se da questi non conosciuti (Cass. n. 3227/2024) è stata notificata dalla Questura, quale articolazione periferica del Ministero dell'interno (come tale, perfettamente legittimata ad avanzare la pretesa poi azionata in questa sede), proprio all'evidente e diverso fine di mettere costui in mora per il credito risarcitorio, certo e attuale (sebbene non ancora liquido ed esigibile), vantato dall'amministrazione danneggiata in conseguenza dei fatti commessi in concorso con i colleghi.

Essa, infatti, contiene: a) l'indicazione di uno dei condebitori in via risarcitoria; b) il fatto generatore del credito (i.e.: le condotte criminali descritte nelle sentenze penali di condanna, cui rimanda); c) il tipo di credito risarcitorio vantato (danno all'immagine e da disservizio), non essendo, invece, indispensabile anche la precisa quantificazione dell'importo preteso (*amplius et ex plurimis*, Cass. n. 7835/2022), di guisa che il rimando, ivi contenuto, all'eventuale azione di responsabilità appare clausola di stile del tutto irrilevante.

Chiarito quanto sopra, posto allora che l'accertamento definitivo dei delitti fungenti da presupposto per il danno all'immagine contestato, ex art. 17, comma 30 ter, l. n. 102/2009, è avvenuto il 9.6.2015, giusta sentenza della Cassazione penale n. 27010/2015 e che la messa in mora che ne occupa è stata comunicata l'8.7.2016, mentre l'invito a dedurre risulta notificato agli odierni appellanti tra il 6 e l'8 luglio del 2021, appare evidente come il termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 20/94 non sia mai stato consumato.

E tanto in disparte sia la (dai primi giudici pur rilevata)

sospensione dei termini prescrizionali sostanziali, ex art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020, che la validità dell'ulteriore intimazione notificata nel 2020 al Formisano, avente analoghi effetti "espansivi", ex art. 1310 c.c.

Passando alla doglianza concernente il *quantum* risarcitorio, gli appellanti asseriscono che la concreta determinazione del nocumento da parte dei primi giudici risulta esattamente coincidente col duplo del profitto accertato in sede penale, con ciò applicando surrettiziamente l'art. 1, comma 1 *sexies*, l. n. 20/94, non utilizzabile *ratione temporis*.

Al riguardo, va premesso che la Sezione territoriale ha espressamente escluso di poter invocare la norma di cui alla novella anticorruzione del 2012, trattandosi di fatti risalenti nel tempo (anni 2007-2008), ritenendo di applicare, invece, il triplice criterio (oggettivo, soggettivo e sociale), secondo le consolidate coordinate ermeneutiche tracciate in sede nomofilattica dalla Sezioni Riunite.

Ha, poi, motivato compiutamente sulle ragioni della quantificazione (i.e.: grave riprovevolezza delle condotte contestate; particolari funzioni svolte dai prevenuti; diffusione mediatica della notizia su varie testate giornalistiche; valore delle utilità ritratte).

La propalazione mediatica della notizia è avvenuta, per inciso, sia su un famoso settimanale a tiratura nazionale (*Panorama*) che su una testata locale, pubblicata anche su *internet*, strumento quest'ultimo che, notoriamente, ha un grado di diffusività potenzialmente illimitato.

Sul punto, il Formisano sostiene che gli articoli di giornale non lo riguarderebbero, ma tale affermazione risulta incontrastabilmente

esclusa dalla lettura di quelli prodotti dal requirente (<https://www.pupia.tv/2008/03/campania/droga-arrestati-quattro-poliziotti-nel-napoletano/24281>).

Va anche evidenziato, in linea astratta, che i parametri di cui al comma 1 sexies cit., se non direttamente applicabili, possono comunque fungere da criterio orientativo di massima (in quanto frutto della *voluntas legis*), anche per le vicende antecedenti, purchè adeguatamente motivate con riferimento al triplice criterio innanzi veduto.

Non è, poi, necessario, diversamente da quanto inopinato dagli appellanti, che si provi l'effettiva spesa, poichè si tratta di somme che *presuntivamente* dovrà impiegare l'amministrazione danneggiata per ripristinare il prestigio leso (danno-evento e non danno-conseguenza).

Precisato quanto sopra, ritiene tuttavia il Collegio che la doglianza vada in parte accolta. Invero, l'avvenuto raddoppio *sic et simpliciter* dell'utilità ritratta dai correi – misura del profitto che, peraltro, l'appellante Formisano contesta, asserendo che si tratti di aspetto che non ha trovato conferma nel giudizio penale – oltre a non essere probatoriamente certa, sembra eccessiva, pur rispetto ai criteri quantificatori correttamente adoperati dai primi giudici e alla indubbia gravità della vicenda.

La corretta determinazione equitativa, ex art. 1226 c.c., del danno all'immagine qui controverso, può, allora, individuarsi nella misura di € 70.000,00, già rivalutati, oltre interessi legali dalla data della sentenza di primo grado.

Conseguentemente, la sentenza impugnata andrà parzialmente

riformata nei corrispondenti termini.

Spese di lite compensate in ragione della parziale soccombenza reciproca.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. **60283** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie parzialmente, previa loro riunione, gli appelli, nei sensi di cui in motivazione, rideterminando l'importo della condanna, in via solidale, in favore del Ministero dell'interno, di Formisano Carlo Luigi, De Santis Antonio, Capasso Vincenzo e Napolitano Raffaele, come sopra meglio generalizzati, in € 70.000,00, già rivalutati, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata. Spese di giudizio compensate.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.4.2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Aurelio Laino

f.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 26/05/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi